

# ATTO NORMATIVO DIOCESANO DELL'ASSOCIAZIONE AZIONE CATTOLICA ITALIANA – DIOCESI DI FIRENZE

## CAPITOLO I – L'ASSOCIAZIONE DI AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI FIRENZE

### **Art. 1.** Il presente Atto Normativo Diocesano

1. Il presente Atto Normativo Diocesano contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Firenze (cfr. Appendice A).
2. Tali norme valgono a integrazione dello Statuto e del Regolamento dell'Azione Cattolica Italiana (d'ora in avanti indicati rispettivamente come «*Statuto naz.*» e come «*Regolamento naz.*»), che - anche in assenza di richiami espliciti - si intendono integralmente recepiti e presupposti. Il testo dello Statuto naz. e del Regolamento naz. è allegato al presente Atto.

### **Art. 2.** L'Azione Cattolica di Firenze

1. L'Azione Cattolica di Firenze, operante fin dal 1869 (cfr. Appendice B), riunisce, in quanto parte dell'Azione Cattolica Italiana, i laici che nella Diocesi di Firenze aderiscono all'Azione Cattolica per realizzarne gli ideali nella concretezza del proprio tempo e del proprio territorio.
2. Rappresentante legale dell'Azione Cattolica di Firenze è il Presidente diocesano pro tempore, nominato dall'Arcivescovo secondo quanto previsto dall'art. 22.1.d dello Statuto naz. e dall'art. 10.2.c. del Regolamento naz.
3. La sede dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Firenze è attualmente stabilita in Firenze, Viale Ludovico Ariosto n.13, nei locali messi a disposizione dall'Arcivescovo diocesano. È facoltà del Consiglio diocesano deliberare la variazione dell'indirizzo della sede, purché all'interno del territorio della diocesi di Firenze.
4. Codice Fiscale dell'Azione Cattolica di Firenze: 80033690480.

### **Art. 3.** Adesione

1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attraverso l'Azione Cattolica di Firenze è una scelta responsabile e personale di quanti consapevolmente condividono le finalità associative di cui all'art. 15 dello Statuto naz.
2. L'adesione si realizza alle condizioni e con le formalità di cui agli art. 1-4 del Regolamento naz., e viene confermata ogni anno nelle forme stabilite dal Consiglio diocesano in accordo con le norme regolamentari nazionali.
3. Con l'adesione ogni socio acquisisce i diritti e i doveri di partecipazione alla vita associativa, come specificati dall'art. 17 dello Statuto naz., dagli art. 5-8 del Regolamento naz. e dall'art. 5 del presente Atto.
4. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attraverso l'Azione Cattolica di Firenze si esprime ordinariamente all'interno di un'Associazione territoriale (v. Capitolo III). Quanti non abbiano la possibilità di fare riferimento a un'Associazione territoriale possono aderire attraverso l'Associazione «Elia Dalla Costa».
5. Ragioni particolari (di sostenibilità economica; di gradualità nello spirito degli art. 1.2 e 3.2 del Regolamento naz.; ecc.) possono autorizzare il Consiglio diocesano a definire forme specifiche di adesione secondo quanto previsto dall'art. 3.3 del Regolamento naz.
6. In occasione della festa dell'adesione, celebrata ogni anno dall'Azione Cattolica Italiana l'8 Dicembre (solennità dell'Immacolata Concezione), l'Azione Cattolica di Firenze ripropone – possibilmente anche con celebrazioni a carattere diocesano – il senso, gli ideali, le responsabilità connesse a questa scelta.

### **Art. 4.** Natura plurale e relazionale dell'Azione Cattolica di Firenze

1. La vita e le attività dell'Azione Cattolica di Firenze sono caratterizzate da una pluralità di soggetti e di relazioni.
2. Al suo interno, l'Associazione è caratterizzata dalla compresenza e reciproca integrazione

- fra varie età e condizioni di vita (ragazzi, giovani, adulti; famiglie e singoli; lavoratori e studenti ecc.);
  - fra varie dimensioni territoriali (diocesana, vicariale, parrocchiale ecc.);
  - fra partecipazione alla vita della propria comunità (parrocchiale o altro) e occasioni "trasversali" di formazione a livello di ambiente (v. art. 18).L'associazione vive la costitutiva comunione con l'Arcivescovo aderendo, secondo le proprie peculiarità, alla pastorale diocesana.
3. La partecipazione e l'adesione agli obiettivi della pastorale diocesana si esprime attraverso la piena collaborazione con il presbiterio, la vita consacrata, le diverse realtà associative presenti nella consulta diocesana per le aggregazioni laicali e gli uffici pastorali.
  4. L'Associazione si pone in rapporto di attenzione, dialogo e collaborazione
    - nei confronti delle altre confessioni cristiane e delle altre religioni;
    - nei confronti delle istituzioni politico-amministrative e delle realtà sociali, in particolare quelle più direttamente impegnate sul piano educativo e della promozione sociale e civile del territorio.
  5. La vita dell'Associazione interessa in prima istanza chi ne fa parte, ma in linea di principio è aperta anche ai non-soci, con le condizioni e le restrizioni eventualmente fissate – a norma di Statuto naz. e di Regolamento naz., o comunque a discrezione degli organi direttivi – in base alla natura dell'attività in questione.
  6. Le norme contenute nel presente Atto Normativo mirano fra l'altro a garantire e promuovere l'unità e l'integrazione fra queste diverse dimensioni, non solo per esigenze di funzionalità organizzativa, ma anche e soprattutto per meglio manifestare il carattere ecclesiale e comunitario dell'Associazione (cfr. *Apostolicam Actuositatem* 20: «... uniti a guisa di un corpo organico, affinché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca più efficace»).

#### **Art. 5. Partecipazione democratica e responsabilità associative**

1. I soci dell'Azione Cattolica concorrono a determinare gli indirizzi della vita associativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dal presente Atto normativo.
2. Per esercitare il diritto di voto nelle assemblee ai vari livelli occorre essere soci (giovani o adulti) dell'Azione Cattolica. I ragazzi sono rappresentati dai loro responsabili educativi (purché soci dell'Azione Cattolica). È comunque opportuno che siano coinvolti nelle forme che di volta in volta meglio possono favorire la loro partecipazione.
3. Negli organi direttivi ai vari livelli è prevista la possibilità di cooptare nuovi membri (senza diritto di voto), fatto salvo tuttavia il principio che devono comunque risultare in maggioranza i membri eletti.
4. Tutti gli organi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio. Il limite di due mandati triennali si riferisce al medesimo incarico.
5. Chi entra a far parte di un organo direttivo si rende disponibile a svolgere un servizio e ad onorarlo con continuità di impegno. Chi risulta assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive decade dall'incarico.
6. Per garantire la piena trasparenza di tutti gli atti e la conservazione e trasmissione della memoria storica, di ogni seduta degli organi direttivi deve essere redatto apposito verbale.

#### **Art. 6. I sacerdoti assistenti**

1. I sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Azione Cattolica, contribuendo ad alimentarne la vita spirituale, il senso apostolico, il legame con la chiesa locale, la comunione con l'Arcivescovo e il presbiterio diocesano.  
Gli assistenti diocesani, coadiuvati dalla Presidenza e in collaborazione con il Centro Nazionale, provvedono a diffondere presso gli assistenti parrocchiali, il presbiterio diocesano, la comunità diaconale e i seminaristi la conoscenza dell'Azione Cattolica e del suo particolare carisma.
2. Gli assistenti dell'Associazione diocesana e delle sue articolazioni sono nominati dall'Arcivescovo. Salvo sua diversa disposizione, prestano il loro servizio per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
3. Per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, i sacerdoti assistenti partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività.

In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi (Assemblee, Consigli, Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, che statutariamente sono comunque rimesse al voto dei componenti laici dei

predetti organi (Regolamento naz. art. 13.3).

## CAPITOLO II – NATURA, ATTIVITÀ E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

### **Art. 7.** L'Associazione diocesana

1. L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica di Firenze (d'ora in avanti indicata come «AD») riunisce tutti i laici (bambini e ragazzi, giovani e adulti) che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana nella diocesi di Firenze.
2. L'AD è parte dell'unica Associazione nazionale, alla cui vita contribuisce con la propria esperienza associativa, in un rapporto di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
3. L'AD è organicamente inserita nella comunità cristiana di Firenze, alla quale offre il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale, per l'annuncio e la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica e geografica.
4. Nei confronti delle proprie articolazioni di base – le Associazioni territoriali (di seguito indicate come «AT») e i Gruppi e Movimenti di cui al Capitolo III – l'AD si pone in un duplice rapporto:
  - sul piano ecclesiale, in quanto espressione della priorità teologica della dimensione diocesana, favorisce la crescita della comunione e la sempre più piena consapevolezza di essere chiesa radunata intorno al proprio pastore;
  - sul piano funzionale, sostiene e accompagna con ogni mezzo la vita associativa delle AT, dei Gruppi e dei Movimenti.
5. Organi dell'AD sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio;
  - la Presidenza;
  - il Presidente.

### **Art. 8.** L'Assemblea dell'AD

1. L'Assemblea è l'organo che garantisce la partecipazione dei soci, attraverso i loro rappresentanti, alla vita e alle attività dell'AD.
2. L'Assemblea diocesana esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine all'Atto Normativo, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali in sintonia con le indicazioni dell'Associazione nazionale e le linee pastorali diocesane.
3. L'Assemblea diocesana è composta da:
  - a. i componenti del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana in carica;
  - b. le Associazioni territoriali rappresentate dal Presidente, da un delegato per ciascuno dei settori presenti, da un educatore in rappresentanza dei ragazzi aderenti all'ACR, da ulteriori delegati in base al numero dei soci dell'Associazione territoriale (gli aderenti ACR concorrono alla formazione del numero totale): uno per le Associazioni con più di 30 aderenti; due con più di 50; tre con più di 70; quattro con più di 90, cinque con più di 110. Questi delegati devono essere rappresentativi della consistenza numerica di Adulti, Giovani e ACR;
  - c. i Responsabili diocesani dei "Movimenti interni" di Azione Cattolica (MSAC e MLAC) e di eventuali altri Movimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 18.3;
  - d. i Responsabili diocesani dei "Movimenti esterni" di Azione Cattolica (FUCI, MEIC e MIEAC).
4. All'Assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli Assistenti diocesani.
5. Sono invitati a partecipare ai lavori senza diritto di voto:
  - tutti i soci dell'Azione Cattolica di Firenze e gli Assistenti parrocchiali;
  - i simpatizzanti dell'Azione Cattolica e i collaboratori del centro diocesano.
6. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli organismi pastorali diocesani, degli istituti religiosi e di altri movimenti o associazioni ecclesiali.
7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio diocesano e si riunisce di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione dell'AD, verificare le iniziative svolte, definire le priorità per l'attività futura.
8. L'Assemblea diocesana è convocata a scadenza triennale per fare un bilancio del triennio scorso, per

indicare - anche con specifiche mozioni di indirizzo - le linee del triennio successivo e per la formazione del Consiglio diocesano.

9. Il Consiglio diocesano determina con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, compresa la nomina della commissione elettorale, e per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti.
10. Le elezioni si svolgono su 4 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili ACR, Presidenti delle Associazioni territoriali. Le modalità di formazione delle liste dei candidati per Adulti, Giovani e Responsabili ACR vengono determinate dal Consiglio diocesano con propria deliberazione tenendo conto delle indicazioni delle Associazioni territoriali, delle Commissioni di settore e del Comitato dei Presidenti.
11. L'Assemblea diocesana elegge sedici componenti, di cui: 4 candidati della lista Adulti; 4 candidati della lista Giovani; 4 candidati della lista Responsabili ACR e 4 candidati dalla lista Presidenti delle Associazioni territoriali.
12. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
13. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 10 del presente articolo e può esprimere fino a due preferenze per ognuna di esse.
14. L'assemblea diocesana triennale provvede inoltre ad eleggere i rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale. E' facoltà dell'Assemblea diocesana demandarne l'elezione al nuovo Consiglio diocesano.

#### **Art. 9. Il Consiglio dell'AD**

1. Il Consiglio diocesano assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'AD di fronte all'Assemblea diocesana, all'Associazione nazionale e all'Arcivescovo.
2. Spettano al Consiglio:
  - la programmazione, gestione e verifica della vita associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate dall'Assemblea;
  - la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;
  - la funzioni deliberativa per i regolamenti e i documenti di indirizzo;
  - la determinazione, secondo le modalità previste dallo Statuto naz. e dal Regolamento naz., delle quote associative;
  - l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.
3. Il Consiglio diocesano, che deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea diocesana di cui all'art. 8 comma 11, è formato da:
  - a. i membri eletti dall'Assemblea diocesana: 4 Presidenti delle Associazioni territoriali, 4 Adulti, 4 Giovani, 4 Responsabili ACR;
  - b. i membri della Presidenza diocesana in carica che non siano già consiglieri;
  - c. il Segretario di ciascun Movimento interno di AC formalmente costituito in Diocesi;
  - d. un rappresentante della FUCI, uno del MEIC ed uno del MIEAC;
  - e. il Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R., ove nominato, in caso non sia già consigliere;
  - f. gli eventuali consiglieri cooptati di cui al successivo comma 10.Conformemente all'art. 6.3 del presente Atto Normativo, partecipano alle sedute del Consiglio diocesano l'Assistente generale diocesano e i sacerdoti suoi collaboratori (assistenti di settore, dell'A.C.R. e dei Movimenti dell'Associazione diocesana).
4. Il Consiglio diocesano, riunito in prima seduta dopo le elezioni dell'Assemblea diocesana sotto la presidenza del consigliere più anziano in età, provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, designando una terna di soci con le modalità previste dall'art.10.2.d del Regolamento naz.. La terna così composta viene comunicata all'Arcivescovo con l'indicazione, per ciascuno dei candidati, del numero dei voti ottenuti e del numero dello scrutinio.
5. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta successiva alla nomina del Presidente diocesano, elegge a scrutinio segreto gli altri componenti la Presidenza diocesana, i Delegati dell'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale (se a ciò delegato dall'Assemblea diocesana). Provvede inoltre a formare le commissioni di cui all'art.12.

6. Possono essere candidati a membri della Presidenza diocesana, tutti i soci dell'Azione Cattolica di Firenze.
7. Le proposte di candidatura per i vicepresidenti adulti, i vicepresidenti giovani e il responsabile dell'ACR sono di competenza dei consiglieri eletti in Consiglio nelle rispettive articolazioni (adulti, giovani, responsabili ACR). I Presidenti territoriali partecipano a seconda della fascia d'età alla quale appartengono (adulti o giovani). Le candidature devono essere presentate, preventivamente alla seduta di votazione, al Presidente diocesano e all'Assistente generale. Non può essere eletto Vicepresidente Giovani chi al momento dell'elezione ha superato il 30° anno di età.
8. Le proposte di candidatura per il Segretario generale e l'Amministratore sono di competenza del Presidente diocesano.
9. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
10. Il Responsabile diocesano dell'A.C.R., ove lo ritenga opportuno e in accordo con la Presidenza diocesana, può proporre al Consiglio diocesano la nomina di un Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R. con le modalità di cui all'art.7 del Regolamento naz.. A garanzia della conduzione unitaria dell'ACR, statutariamente espressione della sollecitudine educativa di adulti e giovani verso i ragazzi, Il Viceresponsabile dovrà appartenere ad un settore (adulti o giovani) diverso da quello del Responsabile. Il Viceresponsabile diocesano dell'A.C.R. entra a far parte del Consiglio diocesano con diritto di voto.
11. Il Consiglio diocesano esercita ogni altra funzione di nomina di incarichi diocesani con le modalità di cui all'art.7 del Regolamento naz..
12. Vengono cooptati in Consiglio diocesano:
  - a. il legale rappresentante della cooperativa COACIF;
  - b. gli eventuali eletti nel Consiglio nazionale;
  - c. su proposta della Presidenza, altri membri per ragioni di opportunità pastorale ed associativa.
13. I membri cooptati non hanno diritto di voto e devono essere in numero tale da rispettare il dettato del comma 2 del presente art. 9. La cooptazione avviene a seguito di votazione a scrutinio segreto con approvazione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.
14. La decadenza dall'incarico di consigliere diocesano a norma del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento naz. è automatica in caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio e comporta, per i consiglieri eletti dall'Assemblea, il subentro, ove possibile, del primo dei non eletti della stessa lista.
15. Il Consiglio diocesano è convocato e presieduto dal Presidente, e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato. Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, dal Regolamento naz. e dal presente Atto Normativo diocesano, il Consiglio diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti.
16. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio diocesano quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto o almeno un quinto dei Presidenti delle Associazioni territoriali lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi.
17. Il Consiglio diocesano resta in carica per un triennio.
18. La periodicità delle riunioni è decisa dal Consiglio stesso, ma deve comunque essere tale da garantire l'esercizio della responsabilità della vita associativa di cui esso è titolare. Almeno una volta nel corso del triennio il Consiglio si riunisce alla presenza dell'Arcivescovo. È anche auspicabile che, con ragionevole periodicità, siano invitati a partecipare rappresentanti del Consiglio pastorale diocesano e degli Uffici pastorali di curia. Almeno una volta l'anno il Consiglio si riunisce insieme con il Comitato presidenti (cfr. art. 12.7).
19. Il Consiglio si riunisce ordinariamente in forma plenaria. Per esigenze di funzionalità operativa può tuttavia articolarsi in commissioni (cfr. art. 12).

#### **Art. 10.** La Presidenza dell'AD

1. La Presidenza diocesana assume la responsabilità di guidare e coordinare nel suo insieme la vita associativa, avendo cura delle relazioni interne e dei rapporti esterni all'Associazione. Provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le

rispettive competenze. I suoi membri partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, dal Segretario generale diocesano, dall'Amministratore diocesano, da uno a due vice-presidenti del settore Adulti, da uno a due vicepresidenti del settore Giovani, dal Responsabile dell'ACR. A discrezione del Presidente diocesano, può essere chiamato a far parte della Presidenza diocesana anche l'eventuale Viceresponsabile dell'A.C.R.
3. Come espressione della centralità della dimensione familiare nella vita associativa, viene cooptata nella Presidenza diocesana una coppia di sposi, con voto consultivo.
4. La Presidenza diocesana può essere integrata con altri membri nominati dal Consiglio diocesano per curare particolari attenzioni che l'associazione assume rispetto alle esigenze formative dei soci. I membri cooptati non hanno diritto di voto.
5. La Presidenza è ordinariamente convocata dal Presidente. Ne può essere chiesta la convocazione anche da almeno un terzo dei componenti.
6. La Presidenza si riunisce ordinariamente una volta al mese, e comunque con la periodicità richiesta da una regolare gestione della vita associativa.
7. La Presidenza diocesana è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti.
8. La Presidenza diocesana resta in carica per la stessa durata del Consiglio.

#### **Art. 11.** Il Presidente dell'AD

1. Il Presidente diocesano:
  - rappresenta l'Azione Cattolica della Diocesi di Firenze in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici;
  - garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione e assicura il pieno funzionamento dei suoi organi;
  - promuove e coordina l'attività della Presidenza, presiede il Consiglio diocesano e l'Assemblea diocesana;
  - cura gli adempimenti relativi agli elenchi dei soci secondo le norme stabilite dal Consiglio nazionale.
2. Il Presidente diocesano è nominato dall'Arcivescovo, al quale il Consiglio diocesano propone una terna di soci (cfr. art. 9.4).

#### **Art. 12.** Commissioni diocesane e altri strumenti di gestione unitaria della vita associativa

1. Accanto agli organi previsti statutariamente, il Consiglio diocesano si avvale di strumenti aggiuntivi, per garantire una migliore rappresentatività degli organi direttivi, una più efficace gestione della vita associativa, un più diretto rapporto di conoscenza e di sostegno reciproco con le AT, una più incisiva presenza missionaria sul territorio.  
È prevista in particolare la costituzione
  - a. di Commissioni di settore;
  - b. di Commissioni diocesane unitarie;
  - c. di una rete di Responsabili zonali;
  - d. del Comitato presidenti.
2. Gli organismi di cui alle lettere a) b) c) del precedente comma sono costituiti dal Consiglio diocesano (cfr. art. 9.5). I componenti di tali organismi possono essere scelti anche fra persone non elette in Consiglio diocesano, purché iscritte all'Azione Cattolica. Per necessità particolari il Consiglio può avvalersi della partecipazione di persone non iscritte, che dovrà comunque rimanere accessoria e numericamente marginale rispetto a quella dei soci.
3. Nello spirito di corresponsabilità e di dialogo intergenerazionale proprio dell'Azione Cattolica, si curerà che in ognuno di questi organismi siano presenti sia adulti che giovani, nonché – possibilmente – una coppia (di sposi o di fidanzati) come espressione della centralità della dimensione familiare; è anche opportuna la partecipazione di rappresentanti dei "Movimenti esterni" di Azione Cattolica (FUCI, MEIC, MIEAC). In particolare:

- della/e commissione/i incaricata/e delle attività degli adulti faranno parte anche almeno un giovane e un rappresentante del MEIC;
  - della/e commissione/i incaricata/e delle attività dei giovani faranno parte anche almeno un adulto e un rappresentante della FUCI;
  - della/e commissione/i incaricata/e delle attività dei ragazzi faranno parte adulti e giovani (in numero almeno orientativamente equivalente) e un rappresentante del MIEAC.
- 4.** Di ciascuna commissione unitaria il Consiglio elegge un responsabile (per i "responsabili di settore" v. art. 10.2).

I responsabili devono essere soci dell'Azione Cattolica. Possono essere scelti anche fra persone non elette in Consiglio diocesano, e in tal caso entrano a farne parte per cooptazione, in forma stabile oppure occasionale a seconda della natura dell'organo che rappresentano.

Il responsabile della Commissione per la formazione (v. comma 5) è un componente eletto dal Consiglio.

- 5.** In coerenza con la centralità della formazione nella vita dell'Azione Cattolica, fra le Commissioni diocesane unitarie (comma 1.b) non deve in ogni caso mancare una "Commissione per la formazione".

Tale Commissione, costituita dal Consiglio diocesano con una presenza significativa delle figure più direttamente interessate alle problematiche educative (genitori, insegnanti, catechisti ecc. – nonché un rappresentante del MIEAC), opererà in stretto rapporto con la Presidenza diocesana al fine:

- di promuovere le attività formative (con particolare attenzione alla formazione dei responsabili e degli educatori), sia a livello diocesano sia con iniziative di sostegno a livello zonale e territoriale;
  - di curare l'integrazione fra itinerari di catechesi e iniziative di formazione socio-culturale;
  - di favorire un corretto "protagonismo laicale" nell'assunzione di responsabilità educative;
  - di creare, su mandato del Consiglio, le condizioni perché l' "offerta formativa" dell'Associazione possa essere coordinata con i vari soggetti della comunità ecclesiale (altre aggregazioni laicali, uffici pastorali ecc.) e – dove ciò sia suggerito per una più efficace presenza di servizio e di animazione sul territorio – anche con agenzie formative esterne alla comunità cristiana.
- 6.** Il Consiglio diocesano provvede a nominare una rete di Responsabili zionali, incaricati
- di coordinare la vita e l'attività delle AT e il loro rapporto con l'AD;
  - di promuovere in ciascuna zona lo spirito unitario, in modo che anche le attività dei settori siano vissute come espressione dell'unica Associazione;
  - di sostenere le AT che si trovano in fase di avvio o in situazione di difficoltà o disagio, promuovendo lo spirito di solidarietà associativa;
  - di favorire un miglior radicamento dell'Associazione nelle varie realtà del territorio e la collaborazione con le altre espressioni della vita ecclesiale;
  - di promuovere l'Azione Cattolica là dove non è presente.

Per raggiungere questi obiettivi, è importante

- che tale Rete sia il più possibile capillare (coprendo anche le zone dove non esistono AT di Azione Cattolica);
  - che siano in ogni caso rappresentate le zone più periferiche (Mugello e Empolese-Valdelsa), perché anche quelle Associazioni siano aiutate a vivere la piena appartenenza alla comunità diocesana.
- 7.** Il Comitato presidenti, organismo propositivo e consultivo del Consiglio diocesano, è formato dai Presidenti delle AT (o loro delegati).

Il Comitato presidenti ha il compito

- di creare le condizioni per una più piena condivisione e corresponsabilità della vita associativa;
- di contribuire alla programmazione e verifica dell'attività diocesana e della sua ricezione nelle AT;
- di dar vita a momenti specifici di formazione sulle tematiche più rilevanti della vita associativa (con particolare riguardo alla formazione dei formatori e dei responsabili).

In forma plenaria, il Comitato presidenti si riunisce – su convocazione del Presidente diocesano – almeno una volta l'anno per partecipare ai lavori del Consiglio diocesano (cfr. art. 9.18). In forma parziale, si riunisce – per iniziativa del rispettivo Responsabile zonale, o anche per autoconvocazione – con la periodicità necessaria a realizzare una maggiore solidarietà associativa e

una più efficace presenza missionaria sul territorio.

## CAPITOLO III – NATURA, ATTIVITÀ E ORGANI DELLE ARTICOLAZIONI DI BASE

### **Art. 13.** L'Associazione territoriale

1. L'AT è la forma ordinaria in cui viene concretamente vissuta sul territorio l'esperienza dell'Azione Cattolica. È costituita da tutti i laici (bambini e ragazzi, giovani, adulti) di un determinato territorio che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. L'AT è di norma riferita alla comunità parrocchiale. Può tuttavia essere costituita anche su base più ampia (interparrocchiale o zonale), non solo in nome di esigenze di opportunità funzionale e organizzativa, ma anche e soprattutto quando ciò possa essere segno e strumento di una chiesa protesa verso l'unità, aperta al dialogo, impegnata per una presenza missionaria sul territorio (nello spirito della Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia* – Maggio 2004).
3. La costituzione e l'eventuale scioglimento di un'AT sono deliberati dal Consiglio diocesano sulla base delle indicazioni degli interessati e di queste condizioni:
  - un numero minimo di aderenti (ordinariamente 5);
  - la disponibilità a vivere, nelle forme possibili, esperienze non occasionali di vita associativa, e a sviluppare l'AT in modo che sia realmente aperta alle varie età e condizioni di vita (cfr. art. 4.2);
  - la presenza di soci che assumano la responsabilità dell'AT.
4. Nella vita ordinaria dell'AT un gruppo o un'attività possono essere considerati "di Azione Cattolica" solo se guidati da un educatore/animatore espressamente incaricato dal Consiglio dell'AT stessa.  
Le condizioni per esercitare questa responsabilità (adesione all'Azione Cattolica, età minima, partecipazione a corsi di formazione e simili) sono fissate dal Consiglio diocesano.  
È in ogni caso opportuno che, dove possibile, tale servizio sia svolto congiuntamente da soci adulti e giovani, specie nel caso di animazione di gruppi ACR.
5. Organi dell'AT sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio;
  - il Presidente.

### **Art. 14.** L'Assemblea dell'AT

1. L'Assemblea è l'organo che garantisce la partecipazione a livello territoriale di tutti i laici che aderiscono all'Azione Cattolica. Indica le linee prioritarie per la vita e l'attività dell'AT ed esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio dell'AT.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci giovani e adulti dell'AT.  
I ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione; in occasione delle deliberazioni, sono resi presenti dai loro responsabili educativi (purché soci dell'Azione Cattolica).  
All'assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto, il parroco ed eventuali altri sacerdoti assistenti.
3. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i simpatizzanti (coloro che pur non essendo soci dell'Azione Cattolica, partecipano alle sue attività: gruppi, campiscuola, convegni, ritiri, ecc.), il Direttore del Consiglio pastorale parrocchiale, i responsabili di altri movimenti e associazioni ecclesiali operanti nel territorio.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione dell'AT, verificare le iniziative svolte, decidere le attività future. L'Assemblea può inoltre essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno un terzo degli aderenti con indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno.
5. Alla fine di ogni triennio associativo, l'Assemblea è convocata dal Presidente per
  - fare un bilancio del triennio trascorso;
  - indicare le linee del triennio successivo;
  - eleggere il nuovo Consiglio dell'AT;

- designare il nominativo da proporre al Consiglio per la nomina del Presidente.

**6.** Le modalità per la presentazione delle candidature a membro del Consiglio territoriale, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti, spetta al Consiglio diocesano con propria deliberazione.

**Art. 15.** Il Consiglio dell'AT

- 1.** Il Consiglio assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'AT di fronte all'Assemblea e di fronte all'autorità ecclesiastica. Svolge le funzioni di programmazione, gestione e verifica della vita associativa a livello territoriale, provvedendo fra l'altro alla corretta costituzione dei "gruppi di Azione Cattolica" ai sensi dell'art. 13.4. Approva annualmente il rendiconto economico-finanziario.
- 2.** Il Consiglio comprende un minimo di tre membri eletti. Devono esservi rappresentate tutte le espressioni di vita associativa presenti nell'AT, ed eventualmente anche quelle temporaneamente assenti ma per le quali esistano prospettive di sviluppo. È anche opportuno che, nei limiti del possibile, la composizione del Consiglio rispetti l'equilibrio fra uomini e donne, giovani e adulti.
- 3.** Nelle AT dove non siano rappresentate tutte le componenti, l'Assemblea può – in alternativa al Consiglio – eleggere un Presidente e un Vicepresidente che operino per la crescita e l'organicità futura dell'Associazione.
- 4.** Il Consiglio deve comunicare alla Presidenza diocesana:
  - a. lo svolgimento dell'assemblea territoriale elettiva, comprensivo del verbale della medesima e delle elezioni,
  - b. la nomina, le dimissioni o la decadenza del Presidente, del Segretario e dell'Amministratore, laddove presenti,
  - c. la nomina dei membri del Consiglio,
  - d. i nominativi dei rappresentanti dell'AT all'Assemblea diocesana elettiva, previsti all'art. 8.3.b
  - e. lo scioglimento dell'Associazione territoriale.

**Art. 16.** Il Presidente dell'AT

- 1.** Il Presidente dell'AT:
  - rappresenta l'AT;
  - ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il parroco e la comunità parrocchiale;
  - convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dell'AT;
  - in caso di impossibilità di costituzione o funzionamento del Consiglio, ne esercita temporaneamente le funzioni, previo consenso della Presidenza diocesana;
  - cura gli adempimenti relativi agli elenchi dei soci secondo le norme stabilite dal Consiglio nazionale.
- 2.** Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo su proposta del Consiglio territoriale a seguito della designazione del Consiglio stesso o dell'Assemblea.
- 3.** L'incarico di Presidente dura un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo triennio. In casi del tutto particolari, la Presidenza diocesana può autorizzare la conferma di un Presidente per un ulteriore mandato.

**Art. 17.** Sviluppo della vita associativa nelle AT

- 1.** L'organico sviluppo di un'AT presuppone una maturazione della consapevolezza associativa che non può dirsi acquisita una volta per tutte ed è frutto di un processo continuo di approfondimento.
- 2.** È opportuno che la costituzione di nuove AT avvenga attraverso un cammino, sostenuto dal Consiglio diocesano e possibilmente anche dalle AT vicine, in cui un primo nucleo di laici
  - riflette sulla vocazione e missione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi, in relazione alla fede e alla testimonianza cristiana;
  - sperimenta, attraverso momenti di vita di gruppo e di relazione interpersonale, il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Azione Cattolica;
  - decide formalmente di dar vita a un'AT e comincia a tracciarne programma e struttura.
- 3.** Motivate ragioni di gradualità possono suggerire, soprattutto nel caso di ragazzi o di giovanissimi, forme atipiche di prima esperienza associativa, che devono comunque essere autorizzate dalla

Presidenza diocesana e sono da considerare temporanee e funzionali ad un coerente processo di maturazione associativa.

4. È importante che ogni socio di Azione Cattolica sia messo in condizione di vivere esperienze significative di vita associativa. Dove ciò non sia possibile per le difficoltà dell'AT di appartenenza, è auspicabile la sua partecipazione almeno alle iniziative dell'AD e/o alla vita di un'AT vicina.
5. L'apertura di un'AT alla vita diocesana e alla collaborazione con altre AT è da considerare non come risposta contingente a situazioni di necessità, ma come un valore comunque irrinunciabile (nello spirito degli art. 4.2, 4.6, 7.4), e in quanto tale viene promossa e sostenuta dal Consiglio diocesano, anche nelle forme di cui all'art. 12.6-7.
6. Anche nel caso di AT compiutamente sviluppate è opportuno che la vita associativa sappia comunque mantenersi aperta e dialogica, capace – nello spirito dell'art. 13.1 dello Statuto naz. e dell'art. 4 del presente Atto Normativo – di accogliere e valorizzare i semplici "simpatizzanti" (coloro che pur non essendo soci partecipano alle attività dell'Azione Cattolica), e anche chi si pone in ricerca e in cammino verso la fede.

#### **Art. 18.** Gruppi, Movimenti e altre forme di esperienza associativa

1. Per esigenze particolari di promozione dell'Associazione e di animazione cristiana di un territorio o di un ambiente possono costituirsi gruppi di Azione Cattolica che sviluppano un'attenzione specifica a singole età o condizioni di vita (giovani-adulti, terza età, studenti, lavoratori, famiglie ecc.).
2. Il riconoscimento ufficiale di un gruppo di questo genere come "gruppo di Azione Cattolica" spetta al Consiglio diocesano, in considerazione
  - della coerenza della sua impostazione con i principi statutari dell'Azione Cattolica Italiana e con gli orientamenti dell'Azione Cattolica di Firenze;
  - della stabilità e regolarità della sua azione;
  - della presenza di almeno un responsabile del gruppo stesso.
3. Spetta ugualmente al Consiglio diocesano l'eventuale decisione di costituire in Movimento diocesano, con regolamento proprio, più gruppi operanti per i medesimi fini in un medesimo ambito, che dimostrino una significativa presenza nella realtà diocesana sulla linea della missione, dell'incontro e del servizio (cfr. Regolamento naz. art. 15).
4. Le esperienze vissute nei Gruppi o Movimenti di cui al presente articolo non esauriscono la vita associativa, che è per sua natura plurale e relazionale (cfr. art. 4). Perciò, per vivere in pienezza la vita associativa, i componenti di tali Gruppi o Movimenti ordinariamente aderiscono all'Azione Cattolica presso le rispettive AT (o, in alternativa, attraverso l'Associazione «Elia Dalla Costa»).

### CAPITOLO IV – NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

#### **Art. 19.** L'Attività dell'Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro

1. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Firenze e le Associazioni territoriali in cui essa si articola sono distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro. Ad esse è vietato distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 20.** Risorse e patrimonio

1. L'Azione Cattolica di Firenze in via ordinaria è sostenuta economicamente dai suoi soci, che concorrono al finanziamento delle attività attraverso contributi associativi.
2. Per sostenere le attività associative, l'Azione Cattolica di Firenze può inoltre accettare
  - contributi ed erogazioni liberali di privati, di enti (pubblici e privati), di istituzioni ecclesiastiche;
  - contributi della Cooperativa COACIF srl (cfr. art. 24) nell'ambito delle sue finalità statutarie;
  - contributi derivanti da donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
  - entrate di attività commerciali e produttive marginali.
3. Il patrimonio dell'AD può essere costituito da beni immobili, mobili e mobili registrati.
4. Nel caso di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di

inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

5. L'accettazione dei beni spetta alla Presidenza diocesana, per i quali redigerà apposito inventario.

#### **Art. 21. Contributi associativi ordinari**

1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Firenze contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti e secondo le proprie possibilità, a finanziare le attività dell'Associazione.
2. Il Consiglio diocesano annualmente determina, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale, la misura del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'AD.
3. La misura dei contributi va determinata – possibilmente unitamente all'approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto di criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente all'adesione o alla sua conferma.
5. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Art. 22. Contributi associativi per particolari finalità**

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

#### **Art. 23. Bilanci**

1. L'esercizio sociale dell'AD si chiude il 30 Settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Art. 24. La cooperativa COACIF**

1. L'Azione Cattolica di Firenze ha promosso nel 1983 la costituzione della Cooperativa COACIF srl che ha come scopo primario l'attuazione dei servizi eventualmente richiesti dalla Presidenza diocesana dell'Associazione.
2. In questo ambito, per lo svolgimento di particolari attività, l'AD si avvale dei servizi di detta Cooperativa.

#### **Art. 25. Responsabilità patrimoniale**

1. L'AD può stipulare polizze assicurative, non superiori a 12 mesi e previa deliberazione del Consiglio diocesano, per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'Associazione stessa.

#### **Art. 26. La gestione amministrativa**

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'AD spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura e l'operatività all'Amministratore diocesano, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal presente Atto Normativo Diocesano.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'AD è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. La responsabilità dell'amministrazione delle AT è assunta dai rispettivi Consigli ed è esercitata secondo le competenze e i modi stabiliti dal Consiglio diocesano.

#### **Art. 27. Funzione del Comitato per gli Affari economici dell'Associazione diocesana**

1. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
  - a. formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  - b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
  - c. questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

**Art. 28.** Funzionamento dei servizi e degli uffici.

1. Il funzionamento degli uffici e servizi dell'Associazione diocesana è assicurato dal Segretario generale, che ne è responsabile nei confronti della Presidenza diocesana.
2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

CAPITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 29.** Entrata in vigore dell'Atto Normativo Diocesano

1. Il presente Atto Normativo Diocesano entrerà in vigore a seguito della ratifica del Consiglio Nazionale espressa formalmente con comunicazione scritta alla Presidenza diocesana.
2. In merito ad eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Consiglio Nazionale nella fase istruttoria dell'Atto Normativo Diocesano, l'Assemblea diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepirle.

**Art. 30.** Modifiche dell'Atto Normativo Diocesano

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo Diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica di Firenze validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (cfr. Statuto naz. art. 21-22; Regolamento naz. art. 14).
2. Le modifiche all'Atto Normativo Diocesano diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana secondo la procedura prevista dal Regolamento naz..

**Art. 31.** Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Firenze è deliberato, su proposta del Consiglio diocesano, dall'Assemblea diocesana, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, e diventa operativo dopo la ratifica da parte dell'Arcivescovo.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali.  
La relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti, sentito l'Arcivescovo.

**Art. 32.** Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo Diocesano si fa riferimento allo Statuto naz. e al Regolamento naz., nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di Associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.

---

Approvato dall'Assemblea diocesana del 27 febbraio 2005

Delibera di conformità del Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana del del 14 gennaio 2006, n.11